

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1625)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 21 giugno 1961 (V. Stampato n. 2121)*

**d'iniziativa dei deputati CENGARLE, AZIMONTI, LA PENNA, TOROS, PAVAN, CASATI, DONAT CATTIN, ZANIBELLI, CALVI, SCALIA, COLLEONI, SABATINI, STORTI, ARMATO, MAROTTA Vincenzo, CORONA Giacomo, GORRIERI Ermanno e SINESIO**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 30 GIUGNO 1961

Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica  
11 agosto 1959, n. 750

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti del Ministero della sanità, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici, nella qualifica pari a quella di provenienza, dopo l'ultimo iscritto nella qualifica stessa e nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei segretari sono inquadrati, a seconda del titolo di studio posseduto, nel ruolo organico dei ragionieri o dei segretari tecnici.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni statali i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio almeno da un anno presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità e presentino apposita domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, possono essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici del Ministero della sanità, su conforme giudizio favorevole del Consiglio di Amministra-

zione, con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma.

La norma di cui al primo comma si applica anche nei confronti del personale del Ministero della sanità che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi entro un anno dal conseguito inquadramento.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, che risulteranno eccedenti il numero dei posti di organico, saranno disposti in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Il personale inquadrato nei ruoli organici, ai sensi del presente articolo, non può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta.

#### Art. 2.

I ruoli organici di cui alle tabelle I, II, III e IV, allegato C, istituiti con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1955, n. 1304, sono soppressi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale appartenente a detti ruoli è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli amministrativi, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nei ruoli di provenienza e prende posto secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta.

I ruoli organici amministrativi di cui al quadro 1 tabella VIII, quadro 2 tabella I, quadro 3 tabella II, quadro 4 tabella II, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono aumentati di tanti posti, quante sono le unità inquadrate in applicazione del presente articolo.

#### Art. 3.

Il personale appartenente, da almeno un anno, al ruolo ad esaurimento di cui al quadro 43, annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al corrispondente ruolo aggiunto, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle prime due qualifiche della carriera di concetto delle assistenti sanitarie, prendendo posto nel ruolo, dopo l'ultima iscritta, nel seguente ordine:

1) nella qualifica di assistente sanitaria di 2<sup>a</sup> classe:

a) capi assistenti sanitarie visitatrici provinciali;

b) prime assistenti sanitarie visitatrici provinciali;

2) nella qualifica di assistente sanitaria di 3<sup>a</sup> classe:

a) assistenti sanitarie visitatrici provinciali;

b) assistenti sanitarie visitatrici provinciali aggiunte;

c) assistenti sanitarie visitatrici provinciali aggiunte di ruolo aggiunto.

Le assistenti sanitarie, che siano transitate a seguito di concorso, ovvero in applicazione del presente articolo, dal ruolo della carriera esecutiva delle assistenti sanitarie visitatrici a quello della carriera di concetto, conservano, ai soli effetti giuridici, l'anzianità di carriera acquisita nel ruolo di provenienza.

Le assistenti sanitarie di 3<sup>a</sup> classe, in possesso di un'anzianità di qualifica di almeno due anni, saranno scrutinate per l'avanzamento alla qualifica superiore e, se promosse, saranno iscritte nel ruolo prima dell'inquadramento previsto dal primo comma del presente articolo.

## Art. 4.

Il ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, di cui al quadro 3, tabella 1, ammessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, resta ad esaurimento; nella carriera di concetto dei segretari tecnici debbono essere lasciati vacanti tanti posti, di qualifica pari o superiore, quanti sono quelli coperti nel ruolo predetto.

Il personale appartenente, da almeno un anno, al ruolo di cui al precedente comma ed al corrispondente ruolo aggiunto, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle prime due qualifiche della carriera di concetto dei segretari tecnici, prendendo posto in ruolo, dopo l'ultimo iscritto, nel seguente ordine:

1) nella qualifica di segretario tecnico di 2<sup>a</sup> classe:

- a) aiutante tecnico superiore;
- b) aiutanti tecnici capi ;
- c) primi aiutanti tecnici;

2) nella qualifica di segretario tecnico di 3<sup>a</sup> classe:

- a) aiutanti tecnici di 1<sup>a</sup> classe;
- b) aiutanti tecnici di 2<sup>a</sup> classe;
- c) aiutanti tecnici di 2<sup>a</sup> classe del ruolo aggiunto.

I segretari tecnici, che siano transitati a seguito di concorso, ovvero in applicazione del presente articolo, dal ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici a quello della carriera di concetto, conservano, ai soli effetti giuridici, l'anzianità di carriera acquisita nel ruolo di provenienza.

I segretari tecnici di 3<sup>a</sup> classe, in possesso di un'anzianità di qualifica di almeno due anni, saranno scrutinati per l'avanzamento alla qualifica superiore e, se promossi, saranno iscritti nel ruolo prima dell'inquadramento previsto dal secondo comma del presente articolo.

## Art. 5.

I dipendenti del Ministero della sanità in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge beneficieranno, una sola volta e fino al 31 dicembre 1964, per l'avanzamento in carriera, di una riduzione pari alla metà — e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere.

Nessuna riduzione si applica per le promozioni a direttore di divisione conferite a norma del punto 1) dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è tenuto uno scrutinio per merito comparativo per la promozione a direttore di divisione.

## Art. 6.

I consiglieri di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe, nominati a seguito dei concorsi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono ammessi a partecipare al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione a direttore di sezione quando abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, rispettivamente quattro anni e sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

## Art. 7.

Al personale di ruolo che ne faccia domanda è riconosciuto valido, ai soli effetti giuridici per la metà e per non più di due anni complessivi, il servizio prestato presso l'Amministrazione della Sanità anteriormente alla data della nomina in ruolo.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 8.

I ruoli organici di cui al quadro 1, tabella 6, ed al quadro 2, tabelle 2 e 3, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle A, B, C, annesse alla presente legge.

## Art. 9.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con il normale stanziamento previsto per il personale nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

## TABELLA A

## INGEGNERI DI SANITA'

Coeff. 670 - Ispettore generale ingegnere . . .	Posti N.	1
» 500 - Ingegnere capo . . .	» »	1
» 402 - Ingegnere superiore . . . . .	» »	3
» 325 - Ingegnere di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	» »	10
» 271 - Ingegnere di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .		
Totale . . . . .		Posti N. 15

## TABELLA B

## ASSISTENTI SANITARIE

Coeff. 500 - Assistente sanitaria capo . . .	Posti N.	1
» 402 - Assistente sanitaria superiore . . .	» »	14
» 325 - Prima assistente sanitaria . . . . .	» »	35
» 271 - Assistente sanitaria di 1 <sup>a</sup> classe . . .	» »	220
» 229 - Assistente sanitaria di 2 <sup>a</sup> classe . . .		
» 202 - Assistente sanitaria di 3 <sup>a</sup> classe . . .		
Totale . . . . .		Posti N. 270

## TABELLA C

Coeff. 500 - Segretario tecnico capo . . .	Posti N.	1
» 402 - Segretario tecnico superiore . . .	» »	34
» 325 - Primo segretario tecnico . . . . .	» »	80
» 271 - Segretario tecnico di 1 <sup>a</sup> classe . . .	» »	235
» 229 - Segretario tecnico di 2 <sup>a</sup> classe . . .		
» 202 - Segretario tecnico di 3 <sup>a</sup> classe . . .		
Totale . . . . .		Posti N. 350